

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO ICI

Allegato alla delibera
C.C. n.14 del 31.03.2003

INDICE

TITOLO I

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

<i>Articolo 1</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>Pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Definizione di fabbricato</i>	<i>Pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Definizione di area fabbricabile</i>	<i>Pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Definizione di terreno agricolo</i>	<i>Pagina</i>	<i>5</i>

TITOLO II

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

<i>Articolo 6</i>	<i>Soggetti dell'imposta</i>	<i>Pagina</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pagina</i>	<i>6</i>

TITOLO III

BASE IMPONIBILE

<i>Articolo 8</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>Pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto</i>	<i>Pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico</i>	<i>Pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D</i>	<i>Pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto</i>	<i>Pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Base imponibile per le aree fabbricabili</i>	<i>Pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio</i>	<i>Pagina</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Base imponibile dei terreni agricoli</i>	<i>Pagina</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale</i>	<i>Pagina</i>	<i>9</i>

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA – RIDUZIONI E DETRAZIONI

<i>Articolo 17</i>	<i>Determinazione delle aliquote</i>	<i>Pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Diversificazione tariffaria</i>	<i>Pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Determinazione dell'imposta</i>	<i>Pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Riduzione per fabbricati inagibili</i>	<i>Pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Nozione di abitazione principale</i>	<i>Pagina</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale</i>	<i>Pagina</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<i>Pagina</i>	<i>11</i>

TITOLO V

NORME FINALI

<i>Articolo 24</i>	<i>Dichiarazioni</i>	<i>Pagina</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Immobili appartenenti a più soggetti passivi</i>	<i>Pagina</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità</i>	<i>Pagina</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pagina</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pagina</i>	<i>12</i>

TITOLO I

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti negli articoli che seguono – siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Articolo 3 – Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobile che è o deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita autonoma e distinta.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 4 – Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
 - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però – in quanto limitrofe ad altre aree inedificate – si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
 - b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

- c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
 - c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 5 – Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio della attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 6 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 7 - Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III
BASE IMPONIBILE

Articolo 8 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

Articolo 9 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C71 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A710 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Articolo 10 – Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato

Articolo 11 – Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi, al lordo delle quote di ammortamento, verificativi nel periodo di possesso. Per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione si assume quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

Il suddetto criterio di determinazione di valore per gli immobili “sforniti di rendita” è vincolante e deve essere seguito fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure viene annotata negli atti catastali la “rendita proposta” a seguito dell’espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701. A decorrere dall’anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata attribuita la rendita oppure è stata messa “in atti catastali” la “rendita proposta”, il valore dei fabbricati deve essere determinato non più sulla base dei costi contabilizzati, bensì della capitalizzazione della rendita catastale senza dover dar luogo ad eventuali conguagli sulle annualità pregresse.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire al procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 12 – Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati negli articoli precedenti, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Articolo 13 – Base imponibile per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92. Nella determinazione del valore si dovrà tenere conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori d’adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di limitare l’attività contenziosa, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee, con delibera della Giunta Comunale avente effetto dall’anno solare successivo a quello della sua adozione, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come sopra stabilito, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le aree fabbricabili risulti versata nei termini sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con la predetta delibera giunta.
4. I valori delle aree fabbricabili sono applicati, fino a nuova determinazione, come indicati nella tabella allegata sub A).

Articolo 14 – Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito è comunque utilizzato.

Articolo 15 – Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 16 – Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.000,00.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

Articolo 17 – Determinazione delle aliquote

1. L' aliquota è stabilita entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 18 – Diversificazione tariffaria

1. L' aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

Articolo 19 – Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Articolo 20 – Riduzione per fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
4. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.
5. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente etc) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati può essere dichiarata se risulta soddisfatta la seguente condizione:
 - gravi lesioni statiche delle strutture verticali e/o orizzontali ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso;

6. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Articolo 21 – Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Articolo 22 – Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e non cedute in locazione d'uso e comodato, anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, cantine, soffitte;
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
 - a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
 - b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
 - c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

Art. 23 detrazione per l'abitazione principale

1. 1.Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 18 del presente regolamento , la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a € 258,22, nel rispetto degli equilibrio di bilancio.
3. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 24 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione degli immobili posseduti nel territorio comunale utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 25 – Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, può essere presentata una dichiarazione congiunta.
2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 26 Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri da almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 27 – Norma di rinvio

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia al regolamento generale delle entrate.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

Si certifica che il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione Consiliare n. _____
del _____, dichiarata _____ e pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Stella Serra

Si certifica che il presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'art.67 dello
Statuto Comunale, è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15
consecutivi dal _____ al _____, ed è in vigore dal _____.

Trinità d'Agultu, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Stella Serra